NOMOS
Le attualità nel diritto
Quadrimestrale di Teoria generale,
Diritto pubblico comparato e Storia costituzionale

Sentenza n. 118 del 2025

Presidente: Giovanni Amoroso – Giudice relatrice e redattrice: Antonella Sciarrone Alibrandi
decisione del 23 giugno 2025, deposito del 21 luglio 2025
comunicato stampa del 21 luglio 2025

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
atto di promovimento: ordinanza n. 240 del 2024

parole chiave:
LAVORO – LICENZIAMENTO INDIVIDUALE – RISARCIMENTO

disposizione impugnata:
- art. 9, comma 1, del decreto legislativo del 4 marzo 2015, n. 23

disposizioni parametro:
- artt. 3, primo e secondo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, 41, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione;
- art. 24 della Carta sociale europea (CSE)

dispositivo:
illegittimità costituzionale parziale

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. n. 23 del 2015, nella parte in cui dispone che, nei casi di **licenziamento illegittimo** intimato da un datore di lavoro non soggetto alla disciplina di cui all'art. 18, commi ottavo e nono, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei lavoratori) – ossia nelle imprese che occupano fino a quindici dipendenti per singola unità produttiva o nell'ambito di un Comune e, comunque, non oltre sessanta lavoratori complessivi – l'indennità spettante al lavoratore non possa superare, per ogni anno di servizio, sei mensilità della retribuzione utile al calcolo del trattamento di fine rapporto.
Secondo la Consulta, la previsione di tale **limite massimo rigido e non derogabile**, privo di qualsiasi collegamento con la gravità del vizio che rende illegittimo il licenziamento, determina una compressione eccessiva dello spazio di valutazione riservato al giudice. Ciò tanto più considerando che tale compressione si combina con il dimezzamento dell'importo delle indennità previste dagli artt. 3, comma 1, 4, comma 1, e 6, comma 1, del medesimo decreto legislativo: ossia, rispettivamente, nel caso di licenziamento senza giustificato motivo oggettivo o soggettivo o per giusta causa, un'indennità pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità; in caso di licenziamento affetto da vizi formali o procedurali, un'indennità pari a una mensilità dell'ultima retribuzione per ciascun anno

ISSN 2279-7238

di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità; e, infine, nel caso di licenziamento seguito da conciliazione, un'indennità di ammontare pari a una mensilità della retribuzione di riferimento per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a tre e non superiore a ventisette mensilità. Ne risulta così **impedita la possibilità di assicurare un ristoro effettivamente personalizzato, adeguato e proporzionato al danno subito dal lavoratore**, nonché di garantire la **necessaria funzione deterrente** della sanzione nei confronti del datore di lavoro.
Da ciò discende l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, limitatamente alle parole «e non può in ogni caso superare il limite di sei mensilità» in quanto in contrasto con gli artt. 3, commi 1 e 2, 4 comma 1, 35, comma 1, 41, comma 2, e 117, primo comma, della Costituzione quest'ultimo evocato anche in relazione all'art. 24 della Carta sociale europea (CSE). Sotto tale profilo, e in linea con i propri precedenti, la Corte ha riconosciuto la Carta Sociale Europea come parametro interposto ai sensi dell'art. 117, primo comma, della Costituzione.

Paola Foderini